

AVV. NICOLA VIGNOLA ~ AVV. ANTONIO ROSARIO CHIRULLI

PEC: AVV.NICOLAVIGNOLA@PEC.IT
PEC: CHIRULLI.ANTONIOROSARIO@AVVOCATIBARI.LEGALMAIL.IT
VIA JUNIPERO SERRA N. 19 – 70125 BARI
TEL 080 548695 – FAX 080 5481179

TRIBUNALE DI GORIZIA

Magistratura del Lavoro

Ricorso ex articolo 414 c.p.c. con istanza cautelare ex art. 700 c.p.c.

La **prof.ssa Stefania DEFAZIO**, nata a OSTUNI (BR), il 15.03.1978, e residente in Ostuni (BR) alla C.da Vallegna S.n., c.f. DFZSFN78C55G187C, rappresentata e difesa dagli **avv.ti Nicola Vignola** (c.f. VGNNCL62L24G187Y) e **Antonio Rosario Chirulli** (c.f. CHRNNR82A11G187U), ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Bari alla via Junipero Serra n. 19, in virtù di mandato allegato al presente atto. Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni del procedimento al n. di fax 080.5481179 o agli indirizzi di posta certificata **avv.nicolavignola@pec.it** - **chirulli.antoniorosario@avvocatibari.legalmail.it**

- *ricorrente*

CONTRO

M.I.U.R. - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA, in persona del Ministro p.t. elettivamente domiciliato in Trieste alla P.zza Dalmazia n.3, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato che lo rappresenta *ope legis*

- *resistente*

NONCHÉ CONTRO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA, in persona del Dirigente p.t. elettivamente domiciliato in Trieste alla P.zza Dalmazia n.3, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato che lo rappresenta *ope legis*

- *resistente*

NONCHÉ CONTRO



AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI GORIZIA in persona del Dirigente p.t. elettivamente domiciliato in Trieste alla P.zza Dalmazia n.3, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato che lo rappresenta *ope legis*

- resistente

PER LA DISAPPLICAZIONE

Delle graduatorie ad esaurimento pubblicate dall'Ambito Territoriale Provinciale di Gorizia, in data 20.08.2014, per le classi di concorso A445 – A446, nella parte in cui non contemplano la persona dell'istante;

E PER LA DISAPPLICAZIONE

Del D.M. (M.I.U.R.) n. 235 del 2014, nella parte in cui non consente all'istante di poter formulare valida domanda di inserimento nella predetta graduatoria provinciale.

* * *

FATTO

1. l'istante è una docente precaria abilitata nella classe di concorso A445 – A446 (lingua straniera spagnolo), attualmente iscritta nella seconda fascia delle Graduatorie di Istituto dell'Ambito territoriale provinciale di Gorizia;
2. l'istante ha conseguito l'abilitazione all'insegnamento dopo aver frequentato i Tirocini Formativi Attivi (c.d. TFA), per le predette classi di concorso, presso l'Università degli Studi di Udine, nell'a.a. 2011/2012;
3. detti Tirocini Formativi Attivi hanno sostituito le Scuole di Specializzazione per l'insegnamento (c.d. SSIS) abrogate dal Legislatore mediante l'art. 4 ter del D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133;
4. la ricorrente rivendica il diritto soggettivo all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di Gorizia;



5. detto diritto le è stato negato in quanto le è stato consentito esclusivamente l'iscrizione nelle graduatorie di istituto, le quali non permettono la sottoscrizione di contratti di lavoro a tempo indeterminato;
6. le graduatorie ad esaurimento (GAE), cui ha diritto la ricorrente ad esserne inserita, permetterebbero l'assunzione a tempo indeterminato alla dipendenza della P.A.;
7. il DM n. 235 del 2014, che ha regolamentato l'aggiornamento triennale delle graduatorie, non consente all'istante di poter inoltrare valida domanda, tramite il sistema informatico del M.I.U.R. denominato "istanze online", in quanto a tale sito hanno potuto accedere solo coloro che, a differenza della ricorrente, erano possessori di *username* e *password*, essendo già iscritti nelle Graduatorie ad esaurimento;
8. viceversa, coloro che - come la ricorrente - non erano iscritti nelle GAE, non hanno potuto materialmente accedere al sito e formulare valida domanda di inserimento nelle predette graduatorie.

* * * *

DIRITTO

SUL FUMUS BONI IURIS: VIOLAZIONE, ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 5 BIS LEGGE N.169/2008 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'INDEROGABILITA' IN PEIUS – VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA N. 36/2005 C.E. – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3 E 4 COST. – ILLOGICITA' MANIFESTA EX ART. 3 COST.

L'art. 399 della L. n. 124 del 1999, che modifica il D.Lgs n.297 del 1997, recita:
"L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401".



Pertanto, le assunzioni devono avvenire attraverso il reclutamento del 50% dei docenti mediante concorso ed del restante 50% attingendo dalle graduatorie permanenti, ora graduatorie ad esaurimento (GAE).

Tale trasformazione delle graduatorie, da permanenti ad esaurimento, fu disposta dall'**art. 1 comma 605 lett. c, L. n.296 del 2006** (Legge Finanziaria) che così ha previsto *“Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge (27.12.2006) le graduatorie permanenti di cui all’articolo 1 del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 113 del 4 giugno 2004, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento”*.

È accaduto tuttavia, che il M.I.U.R., nonostante il disposto legislativo, decise di attivare altri corsi di abilitazione attraverso le - ora abrogate - SSIS (IX° ciclo).

I docenti che si sarebbero abilitati attraverso questo percorso non avrebbero potuto iscriversi nelle GAE, così il Legislatore prorogò i termini utili all’inserimento degli aspiranti docenti nelle suddette graduatorie emanando l'**art. 5 bis della L. n. 169 del 2008**, che stabilisce *“Nei termini e con le modalità fissati nel provvedimento di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre per il biennio 2009/2010, ai sensi dell’articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, i docenti che hanno frequentato i corsi del IX° ciclo presso le scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario SSIS o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati nell’anno accademico 2007/2008, e hanno conseguito il titolo abilitante sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie, e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti”*.

Tale norma ha consentito, di fatto, l’ingresso nelle GAE a coloro che avevano frequentato il IX° ciclo SSIS attivato nell’anno accademico 2008-2009.



Successivamente, l'**art. 4 ter del D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133**, ha abolito le scuole SSIS, che sono state sostituite dai Tirocini Formativi Attivi (TFA), istituiti dal **DM n.249 del 10 settembre del 2010**.

La perfetta simmetria tra il percorso abilitativo SSIS ed il successivo TFA è stata sancita anche dalla magistratura amministrativa la quale ha statuito che *“a partire dall'anno accademico 2011-2012, ed in ossequio alle previsioni del DM 10 settembre 2010 - ai sensi dell'art. 2, comma 416, l. 24 dicembre 2007 n. 244 - le SSIS sono state sostituite dai diversi percorsi formativi abilitanti costituiti dai Tirocini Formativi Attivi, di durata annuale, propedeutici all'acquisizione dell'abilitazione”* (C.d.S. Sez. VI, Sentenza del 16.01.2015 n.00105).

Una corretta interpretazione, basata sul dato meramente letterale e temporale del'art. 5 bis L. n. 169 del 2008, consente agevolmente di ritenere che in nessun caso il M.I.U.R. avrebbe potuto permettere, così come ha invece fatto con il D.M. 235/2014, l'inserimento nelle GAE dei docenti che, dopo l'abrogazione delle Scuole di Specializzazione, non hanno mai potuto conseguire il titolo abilitante (SSIS).

L'art. 6 comma 2 del D.M. n. 235/2014, viceversa, ha consentito che *“i docenti iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento in quanto in attesa del conseguimento del titolo (SISS), ivi compresi i docenti di cui all'articolo 15, comma 17, del decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010 n. 249 (TFA), possono chiedere lo scioglimento della riserva se hanno acquisito il predetto titolo (TFA) alla data di scadenza per la presentazione delle domande”* (6, comma 2, pag.9).

Di fatto, si è sancito che l'accesso a pieno titolo nelle GAE è consentito a coloro già iscritti con riserva nelle medesime, ovvero a coloro che hanno conseguito l'abilitazione tramite TFA (che sostituisce le SISS abolite ex DL 112/08).

In verità, l'iscrizione con riserva nelle GAE non è normativamente prevista, poiché l'**art. 5 bis L. n. 169 del 2008** consente l'iscrizione solo a *“coloro che hanno frequentato i corsi*



del XI° ciclo presso le scuole di specializzazione (SSIS), attivati nell'anno accademico 2007 e 2008, ed hanno conseguito il titolo abilitante”.

La normativa non prevede la preventiva iscrizione con riserva quale requisito necessario per l'inserimento a pieno titolo nelle GAE, ma solo la frequentazione dei corsi ed il conseguimento del titolo “SSIS”, nelle more divenuti “TFA” dopo dell'abolizione delle stesse SSIS.

La giurisprudenza ha così sanzionato l'illegittimità dell'impugnato decreto rispetto alla normativa statutale (art. 5 bis L. n. 169 del 2008) che risulta ingiustamente derogata *in peius*. Al riguardo si evidenziano i ripetuti e recenti pronunciamenti del Consiglio di Stato, intervenuto attorno al quesito di legittimità degli atti generali ministeriali, addirittura prima della pubblicazione del pieno straordinario di assunzione: *“Considerato che ad una prima sommaria deliberazione, propria della fase cautelare, le argomentazioni svolte dagli appellanti sembrerebbero evidenziare profili di fondatezza; Rilevata la sussistenza del pregiudizio grave e irreparabile di cui all'articolo 55 c.p.a. derivante agli appellanti dalla esecuzione dell'ordinanza impugnata e in ragione della prevalenza, tra i contrapposti interessi, di quello facente capo agli stessi appellanti che vanno, nelle more del giudizio di merito, tutelati con l'ammissione con riserva nella graduatoria provinciale ad esaurimento”* (Ord. n. 05514/14, Est. Mosca, del 03/12/2014; conforme Ord. n. 01106 del 2015).

Alla luce dell'acclarata illegittimità dell'atto impugnato, il diritto all'inserimento nelle GAE deve essere riconosciuto anche a coloro che, come la ricorrente, pur non essendo stati mai iscritti nelle predette graduatorie, neanche con riserva, hanno ottenuto l'abilitazione con il TFA, titolo equivalente a quello SSIS.

Questa interpretazione è l'unica costituzionalmente orientata, rispettosa del principio di cui all'art. 3 della Cost..



Infatti, se il TFA è riconosciuto dal MIUR come un titolo paritetico a quello SSIS, poiché la SSIS permette (ex art 5 bis l. n. 169 del 2008) l'inserimento nelle GAE, anche il TFA deve permettere l'inserimento nelle GAE.

Non può una norma di rango primario (**art 5 bis l. n. 169 del 2008**) essere derogata *in peius* da una di rango secondario (**D.M. n. 235/2014**), introducendo una discriminazione tra abilitati SSIS e abilitati TFA che viola palesemente l'art. 3 della Costituzione.

Ogni ulteriore distinzione tra TFA e SSIS, oltre a non essere prevista dalla normativa di rango primario, è stata sanata dallo stesso Ministero, il quale ha prescritto anche per le abilitazioni con TFA dei test di ingresso rigidi e selettivi al pari delle SSIS, al punto che, coloro che parteciparono ai test SSIS, sono stati ammessi in sovrannumero alla frequentazione dei Tirocini Formativi Attivi (art. 15 comma 17 DM n.249 del 2010), senza così aver dovuto sostenere gli stessi quiz a risposta multipla, che, invece, la ricorrente ha dovuto superare, riconoscendo in questo modo l'identità dei presupposti giuridici tra TFA e SSIS.

Diversamente opinando, si impedirebbe, aprioristicamente, a soggetti abilitati all'insegnamento di trovare accesso nelle GAE, condannandoli ad una vita di precariato che è l'esatto contrario della *ratio* sottesa alle disposizioni di cui all'emananda legge c.d. Buonascuola. È palese, inoltre, la discriminazione che una diversa interpretazione genererebbe, giacché vi sarebbero soggetti abilitati - all'esito del medesimo percorso formativo - inseriti nelle GAE, ed altri invece esclusi.

Si pensi, ad esempio, a coloro i quali erano iscritti in tali graduatorie per essere stati ammessi alle SSIS (per altro non frequentandole): costoro godrebbero di tale privilegio per il solo fatto di essere stati iscritti a suo tempo alle SSIS senza, per assurdo, averle frequentate. Pertanto, continuando nel ragionamento, gli ex SSIS "congelati" ossia solo ammessi a dette scuole, senza averle nemmeno frequentate, hanno acquisito il diritto alla stabilizzazione lavorativa mediante l'inserimento nelle GAE. Viceversa, i loro colleghi, che



hanno superato le selezioni, frequentato e sostenuto proficuamente la prova finale del TFA, si vedono oggi negata tale possibilità e l'inserimento nelle GAE.

Eppure, come innanzi detto ed argomentato, il TFA è perfettamente corrispondente e sovrapponibile, nella pratica e nell'intento del legislatore, al percorso abilitativo SSIS, differendone solo per la nomenclatura.

Sul punto, decidendo analoga questione, il Giudice del Lavoro di Cremona ha emesso il decreto *inaudita altera parte* n. 1225/2015 del 17.07.2015, con il quale, accogliendo la domanda della ricorrente, ha ordinato, al M.I.U.R. *“di consentire alla ricorrente di presentare domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento dell'ambito territoriale di Cremona, classe di concorso A043, A050, A051, riattivando a tal fine le funzioni della piattaforma telematica istanze on line ovvero ammettendo la presentazione della domanda in forma cartacea; di accogliere la domanda di cui sopra a tutti gli effetti e, in particolare, ai fini della partecipazione al piano straordinario di immissioni in ruolo”*.

SUL PERICULUM IN MORA

Le nuove disposizioni normative, il cui iter legislativo volge al termine, prevedono che entro il 31.08.2015, devono essere assunti tutti i docenti inclusi a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento *“al momento di entrata in vigore della legge”* (art. 1 co. 94 lett. b). Detta procedura di stabilizzazione è stata approvata dal Senato della Repubblica, il 25 giugno 2015.

La norma prescrive che saranno assunti in ruolo, con contratto a tempo indeterminato, le seguenti categorie di docenti: 1) coloro che sono risultati vincitori all'ultimo concorso a cattedra bandito nel 2012, ma, che, ad oggi, ancora non erano stati chiamati in servizio; 2) i docenti, per l'appunto, *“iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della suddetta legge, nelle graduatorie ad esaurimento”*.



Tale piano di assunzioni prevede un particolare meccanismo, sulla base del punteggio, che, ad oggi, il ricorrente non ha potuto allegare. Inoltre stabilisce che *“a decorrere dal primo settembre 2015 le graduatorie ad esaurimento perdono efficacia, per i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria, ai fini dell’assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata”*.

È dunque evidente che, nel caso in cui non venisse emessa un’ordinanza anticipatoria, stante le predette novità normative, la causa non potrà essere mai più riproposta dalla ricorrente, tenuto anche conto dell’eliminazione delle reclamande graduatorie da parte del legislatore. Non vi sono, al momento, viste le circostanze, altri strumenti processuali che la ricorrente potrebbe utilizzare, per vedersi riconoscere il proprio diritto: da qui il carattere di urgenza e di residualità del presente ricorso.

L’irreparabilità del danno alla ricorrente, dovuto alla sua esclusione dalle predette graduatorie, rinviene dalla soppressione delle stesse ad opera del legislatore.

SULLA GIURISDIZIONE

Nelle vertenze che hanno ad oggetto l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, non vi è dubbio che la giurisdizione è quella del Giudice del Lavoro.

Sul punto vi è il recentissimo pronunciamento del TAR Lazio (Sent. n. 07458 del 25.05.2015) il quale declina la propria giurisdizione a favore del giudice ordinario del lavoro se, oltre all’atto di natura generale, si impugnino anche una specifica graduatoria presso la quale il docente chiede di essere inserito.

* * * * *

Tanto premesso, l’istante, come innanzi rappresentata, difesa e domiciliata

CHIEDE

Che la S.V. Il.ma, dato atto della eccezionalità dell’urgenza, Voglia, con decreto *inaudita altera parte*, ordinare al M.I.U.R., l’inserimento della ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento di Gorizia, per le classi A445 – A446, permettendo alla stessa docente istante,



di accedere al servizio web “istanze online”, al momento riservato soltanto ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.

Voglia pure accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

IN VIA CAUTELARE:

previa adozione del decreto *inaudita altera parte*, oppure a seguito dell’udienza, **ordinare** alle parti avverse di consentire alla ricorrente, a tutti gli effetti, l’inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di Gorizia, classe di concorso A445 – A446, riattivando il sistema “istanza online”, oppure consentendole l’invio in modalità cartacea, ovvero adottando qualsiasi altro provvedimento di urgenza che appai idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.

NEL MERITO:

- **accertare e dichiarare** il diritto della ricorrente all’inserimento, a tutti gli effetti di legge, nelle graduatorie ad esaurimento di Gorizia nella classe di concorso A445 – A446;
- e per l’effetto **ordinare** al M.I.U.R. di permettere l’inserimento a tutti gli effetti di legge, dell’istante nelle graduatorie ad esaurimento di Gorizia, per le classi di concorso A445 – A446.

Con vittoria di spese e compensi legali del presente giudizio.

In via istruttoria, si depositano: Doc. 1 - Graduatorie ad esaurimento di Gorizia; Doc. 2 - D.M. 235 del 2014; Doc. 3 - DDL in fase di approvazione; Doc. 4 - Giurisprudenza C.d.S.; Doc. 5 – Decreto Giudice del Lavoro di Cremona n. 1225/2015 del 17.07.2015; Doc. 6 – Dichiarazione conseguimento TFA.

Ai sensi dell’art. 9 co. 5, L. 488/99, si dichiara che il valore della controversia è indeterminato.

Bari,

Avv. Nicola Vignola

Avv. Antonio Rosario Chirulli



RICHIESTA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE

PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 150 C.P.C.

La prof.ssa Stefania DEFAZIO, nata a OSTUNI (BR), il 15.03.1978, e residente in Ostuni (BR) alla C.da Vallegna S.n., c.f. DFZSFN78C55G187C, rappresentata e difesa dagli **avv.ti Nicola Vignola** (c.f. VGNNCL62L24G187Y) e **Antonio Rosario Chirulli** (c.f. CHRNNR82A11G187U), in virtù di mandato allegato al presente atto,

premessato che

- ai fini dell'integrazione del contraddittorio il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che, in virtù dell'inserimento della ricorrente, sarebbero scavalcati in graduatoria;
- la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile per l'immenso numero dei controinteressati e per la difficoltà a reperirli;
- considerato che ai sensi di legge quando la notificazione nei modi ordinari è impossibile o difficile si può procedere alla notifica per pubblici proclami;
- il numero dei soggetti a cui notificare il presente atto rende non solo opportuna ma necessaria la notificazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.;
- i precedenti giurisprudenziali del TAR e del Consiglio di Stato hanno chiarito la possibilità di effettuare la notifica mediante l'inserimento del sunto del ricorso e dell'ordinanza nell'area telematica del sito istituzionale del MIUR.

Tanto premesso

chiede



volersi autorizzare la notificazione dell'atto introduttivo, innanzi riportato, per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c. attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale e del M.I.U.R. come da prassi.

Bari,

Avv. Nicola Vignola

Avv. Antonio Rosario Chirulli

